



Tribunale di Lecco Sezione I civile

Il Giudice designato,

letta la proposta di concordato minore ex art. 74 CCII formulata da **ASD LECCO CALCIO A5** (CF 02596750139) con sede in Suello (LC), Via Annone n.3, in persona del suo Presidente IONEL ELENA, nonché di **IONEL ELENA**, in proprio (CF NLILNE82E60Z129O), entrambi assistiti dall'Avv. Luca Perego;

letta la relazione particolareggiata del Gestore Della Crisi Dott. Massimo Albino Zucchi;

- a) ritenuta la competenza di questo Tribunale, in composizione monocratica, ex art. 27 co. 2 CCII considerata la sede dell'Ente in Suello (LC), e quindi in un comune compreso nel circondario di Lecco;
- b) rilevato che la proposta viene formulata da dall'Associazione ricorrente, debitrice non assoggettabile a liquidazione giudiziale e dal suo presidente Ionel Elena, quest'ultima per i soli debiti del sodalizio che su di lei gravano per la responsabilità solidale di cui all'art. 38 c.c., ragion per cui la predetta non può ritenersi consumatore, ai fini della presente procedura;
- c) rilevato lo stato di sovraindebitamento dei ricorrenti, ove si consideri che: la società ha debiti per complessivi euro 858.373,05, mentre le entrate sono rappresentate esclusivamente dalla liquidità erogata dai vari sponsor (imprese e professionisti locali) e integralmente assorbite per lo svolgimento delle attività associative; i debiti della società per i quali sussiste la responsabilità solidale di Ionel Elena ammontano ad euro 651.217,38, la predetta non è proprietaria di beni immobili o mobili di valore, risultando proprietaria solo di una vettura priva di valore di mercato, mentre l'erogazione del compenso dell'Asd risulta interrotta da giugno 2024 ed è prevista la futura sostituzione del presidente con possibilità per la debitrice di svolgere attività in amministrazione con un compenso mensile di euro 1.000,00 a fronte di spese personali mensili per euro 1.030,00;
- d) rilevato che è stata prodotta la documentazione di cui agli artt. 75, 76 CCII, che non constano precedenti esdebitazioni, né, allo stato, atti in frode ai creditori;
- e) rilevato che la proposta dei debitori prevede il pagamento in favore dei creditori della somma di euro 80.000,00 (finanza esterna) di cui euro 30.000,00 messi a disposizione da parte della società TIMEC S.r.l., euro 30.000,00 messi a disposizione da parte della società SAS Engineering and Planning S.r.l. ed euro 20.000,00 messi a disposizione da parte del Dott. Marcello Maruccia, somme che verranno versate condizionatamente all'omologa entro

30 gg dalla stessa; le spese di procedura e dell'OCC saranno integralmente sostenute da SAS Engineering and Planning S.r.l. e non graveranno sull'Associazione;

rilevato che i creditori che verranno soddisfatti saranno:

1. I creditori privilegiati per l'importo di € 5.000,00, entro 60 gg dalla data di omologa nei limiti del valore di realizzo in ipotesi liquidatoria;
2. I creditori chirografari suddivisi in tre classi, entro 60 gg dall'omologa:

PIANO CONCORDATARIO

	Soddisfacimento	Importo pagato
Spese procedure prededucibili € 5.000,00	100%	A carico del terzo
Debiti privilegiati € 804.437,00	0,62 %	€ 5.000,00
Classe 1- privilegio stralciato € 799,437,00	9,21%	€ 73.652,00
Classe 2- istituti di credito € 18.461,00	2,50 %	€ 462,00
Classe 3- chirografi ab origine € 35.475,00	2,50 %	€ 887,00 ;

- f) rilevato che la relazione particolareggiata redatta dal professionista con funzioni di organismo di composizione della crisi ha attestato la veridicità dei dati esposti nella proposta e nei documenti allegati, nonché la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria per tutto il ceto creditorio e, in particolare, che il pagamento proposto ai creditori privilegiati non soddisfatti integralmente non è inferiore a quanto realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato dell'attivo in caso di liquidazione;

rilevato che i debitori hanno richiesto il disporre ai sensi dell'art. 78 comma 2 lett. d CCII;

ritenuto di non poter ravvisare esigenze di tutela che impongano la nomina del commissario giudiziale ex art. 78 co. 2bis CCII;

Ritenuto allo stato, che la proposta soddisfi i requisiti di ammissibilità previsti dagli art. 75,76 e 77 del CCII;

P.Q.M.

1. **DICHIARA** Aperta la procedura di concordato minore di **ASD LECCO CALCIO A5** (CF 02596750139) con sede in Suello (LC), Via Annone n.3, in persona del suo Presidente **IONEL ELENA**, con effetti anche nei confronti del Presidente dell'Ente **IONEL ELENA**, responsabile in solido ai sensi dell'art. 79, comma 4, CCII;
2. **DISPONE** Che il gestore della crisi provveda a comunicare entro e non oltre 7 giorni ai creditori copia della proposta, della relazione del gestore della crisi e del presente decreto;

3. DISPONE Che il gestore della crisi provveda a pubblicare copia della proposta e del presente decreto sul sito del Tribunale;
4. ORDINA ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti;
5. AVVISA I CREDITORI che entro il termine di giorni 30 decorrenti dalla data della ricezione della comunicazione eseguita dal professionista con funzioni di organismo di composizione della crisi, dovranno far pervenire al gestore della crisi a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'art. 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, la loro dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le loro eventuali contestazioni, avvertendo che in mancanza di comunicazioni al gestore della crisi nel termine assegnato (la data in cui devono far pervenire la comunicazione), si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa ex art. 79 comma 3 CCII;
6. DISPONE che con la dichiarazione di adesione o di mancata adesione i creditori indichino un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, a cui ricevere tutte le comunicazioni, avvertendo che, in mancanza, i provvedimenti verranno comunicati mediante deposito in cancelleria ex art. 78 co 4 CCII;
7. DISPONE Che il gestore della crisi all'esito della votazione ed entro 5 giorni dalla chiusura delle operazioni di voto, trasmetta apposita relazione in cui sono inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori con l'indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei loro crediti e la segnalazione di eventuali contestazioni. Alla relazione è allegata, su supporto informatico, la documentazione relativa all'espressione dei voti e le eventuali contestazioni.
8. DISPONE Che fino a quando l'eventuale provvedimento di omologazione non diverrà definitivo non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio dei debitori da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriori al presente decreto;

Lecco, 16/10/2025

Il Giudice
Dott.ssa Sara Cargasacchi